

1. GENERALITA'

1. Il presente Regolamento didattico ed organizzativo disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Corso di Laurea Magistrale (CLM) in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Parma, classe LM41, ordinamento dell'anno 2009 per gli aspetti non normati dallo Statuto dell'Università e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L'anno accademico di prima applicazione del presente Regolamento è il 2015/16.
3. La struttura didattica responsabile è il Dipartimento di Medicina Clinica. I Dipartimenti di Neuroscienze, di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali, e di Scienze Chirurgiche sono Dipartimenti associati. I 4 Dipartimenti sono coordinati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, istituita a norma dell'art. 24 dello Statuto.
4. La sede in cui si svolge l'attività didattica è presso il Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale e presso i Dipartimenti associati.
5. L'indirizzo del sito internet del corso di laurea è: <http://www.unipr.it/ugov/degree/3426>
6. Il corso di laurea rilascia titolo di Dottore magistrale in Medicina e Chirurgia.
7. L'organo cui sono attribuite le responsabilità è il Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.

2. ORGANI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

1. Sono organi del CLM il Consiglio di CLM, il Presidente, il Vicepresidente, la Commissione Tecnica di Programmazione (CTP) didattico-pedagogica, il Responsabile per l'Assicurazione della Qualità (RAQ) ed il Gruppo di Autovalutazione (GAV).

3. IL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

1. Il Consiglio di CLM svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. La composizione del Consiglio è disciplinata dallo Statuto.
3. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate da un Segretario nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio.

4. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

1. Il Consiglio di CLM elegge tra i professori di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali un Presidente, secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste dal successivo comma 5 e ha la vigilanza sulle attività del Corso.
3. Il Presidente nomina un Vicepresidente, scelto tra i professori di ruolo. Egli coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento. Il Vicepresidente resta in carica per il mandato del Presidente, salvo revoca.
4. Il Presidente designa annualmente, per ogni anno di corso, un Coordinatore Didattico tra i professori di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali.
5. Il Presidente convoca il Consiglio di norma almeno sette giorni prima della seduta, attraverso posta elettronica indirizzata ai membri del Consiglio all'indirizzo istituzionale. La convocazione deve indicare data, ora e sede della seduta, nonché l'ordine del giorno. Il Presidente convoca inoltre il Consiglio in seduta straordinaria su richiesta di almeno la metà dei componenti della CTP

o di almeno il 20% dei componenti del Consiglio.

5. COMMISSIONE TECNICA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-PEDAGOGICA (CTP)

1. La Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP) è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal RAQ, dai Coordinatori Didattici di Anno, da 7 Studenti.
2. Gli Studenti sono designati dai rappresentanti degli Studenti in Consiglio in modo da garantire una equilibrata rappresentanza degli anni di Corso.
3. Il Presidente può invitare alle sedute della CTP componenti del Consiglio o esperti esterni.
4. La CTP svolge una funzione di istruzione e proposizione relativamente alle attività inerenti i compiti del Consiglio di CLM e dà pareri al Presidente su ogni argomento che egli ritenga opportuno. Il Presidente può attribuire specifiche deleghe istruttorie a componenti della CTP.
5. La CTP resta in carica per la durata del mandato del Presidente.
6. La mancata partecipazione agli incontri della CTP per tre volte consecutive senza aver addotto giustificazione scritta, implica la decadenza automatica dalla CTP per i rappresentanti degli Studenti, nonché dalla CTP e dalla carica di Coordinatore Didattico per i Coordinatori Didattici di anno.

6. RESPONSABILE DELL'ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' (RAQ) E GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE (GAV)

1. Il Responsabile dell'Assicurazione della Qualità (RAQ) è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente tra i professori di ruolo titolari di insegnamenti e dura in carica quanto il Presidente.
2. Il RAQ, coadiuvando il Direttore di Dipartimento ed il Presidente:
 - monitora il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto, inclusi quelli erogati in modalità centralizzata;
 - cura la redazione del Rapporto del Riesame da parte del GAV, propone annualmente al Consiglio il programma delle azioni di miglioramento e ne controlla l'attuazione;
 - informa tempestivamente il Presidente dei problemi riguardanti il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni degli Studenti;
 - entro il 31 ottobre di ogni anno accademico redige una relazione dettagliata e documentata sull'attività svolta nel corso dell'anno e la trasmette al Presidente che ne assicura l'accesso ai componenti del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio di CLM può nominare un docente con funzioni di coadiutore del RAQ.
4. Il Gruppo di Autovalutazione (GAV) è composto dal Presidente, dal RAQ, da almeno un Docente e da uno Studente per anno di corso, da almeno una unità di personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà, al polo Didattico, al Dipartimento di incardinamento o ad uno dei Dipartimenti associati.
5. I componenti del GAV non possono far parte della Commissione Paritetica Studenti-Docenti di Facoltà.
6. La componente Studentesca viene designata dai rappresentanti degli Studenti eletti nel Consiglio del CdS, mentre gli altri componenti sono designati dal Presidente del Consiglio di CLM.

7. La nomina del GAV è effettuata dal Consiglio di CLM che provvede annualmente, o in caso di necessità, alla sostituzione dei componenti non più disponibili.
8. Il GAV provvede alla stesura del Rapporto di Riesame ed alla conseguente individuazione di azioni di miglioramento, sia su base annuale che pluriennale. Può inoltre svolgere altri compiti istruttori od organizzativi sui incarico del Presidente di CLM.

7. AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

1. L'ammissione al CLM in Medicina e Chirurgia è disciplinata dalla legge. Il numero di studenti ammissibili è determinato annualmente dal MIUR. L'utenza sostenibile del CLM è determinata annualmente dal Consiglio.
2. L'organizzazione didattica del CLM prevede che gli Studenti ammessi al I anno di corso possiedano un'adeguata preparazione iniziale, conseguita negli studi precedentemente svolti.
3. Per l'ammissione al CLM è comunque richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
4. Allo scopo di consentire l'annullamento dell'eventuale debito formativo, il Consiglio di CLM propone al Dipartimento di incardinamento l'istituzione di attività didattiche formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero. La verifica dei risultati conseguiti in tali attività avverrà nell'ambito della valutazione dei corsi corrispondenti.

8. OBIETTIVI FORMATIVI, COMPETENZE E ABILITA' DA ACQUISIRE, PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

1. Gli obiettivi formativi specifici, includenti il quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e l'indicazione del profilo professionale di riferimento, nonché gli sbocchi occupazionali e professionali, sono approvati dal Consiglio di CLM e riportati nella scheda SUA.

9. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

1. Il Corso di Laurea Magistrale è articolato in 12 semestri della durata media di 14 settimane ciascuno, mirati a fornire una progressione didattica che va dalla conoscenza delle scienze di base, alla metodologia clinica, all'organizzazione sanitaria sul territorio, agli aspetti etici e giuridici della medicina.
2. Gli insegnamenti sono organizzati in corsi integrati che possono essere articolati in moduli (per i quali è indicato il settore scientifico/disciplinare) secondo la logica dell'integrazione didattica, che consente di acquisire le interrelazioni esistenti fra i contenuti delle varie discipline e di procedere ad una valutazione complessiva delle conoscenze e delle abilità acquisite tramite una verifica certificativa (esame). Il numero complessivo degli esami non può superare 36 .
3. Per ogni corso integrato il Presidente del CLM nomina un coordinatore, che rappresenta per gli Studenti la figura di riferimento del corso.

10. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1. Nell'ambito della programmazione didattica, il Consiglio, nel rispetto degli indirizzi della Facoltà, propone annualmente al Consiglio di Dipartimento in cui il CLM è incardinato:
 - a) il Piano degli Studi, contenente l'elenco dei Corsi integrati (insegnamenti), con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in moduli, l'organizzazione in semestri, i crediti assegnati ad ogni insegnamento;
 - b) la tipologia delle forme di didattica adottate e le modalità della verifica della preparazione;
 - c) la corrispondenza in ore dei CFU destinati a lezioni frontali;
 - d) l'individuazione delle sedi delle attività formative professionalizzanti;
 - e) le attività a scelta dello Studente e i relativi crediti;
 - f) l'attribuzione delle responsabilità didattiche nell'ambito del CLM;
 - g) il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.
2. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo, il CLM prevede nel Piano degli Studi moduli di Lingua Inglese e di Informatica, orientandoli, rispettivamente, al conseguimento di competenze linguistiche e bibliografiche nell'ambito bio-medico. I moduli saranno inseriti in uno o più Corsi Integrati ed i CFU attribuiti saranno conseguiti con il superamento dell'esame relativo.

11. CURRICULA E PIANI DI STUDIO

1. Il CLM in Medicina e Chirurgia non prevede curricula differenziati.
2. All'atto dell'iscrizione al primo anno di corso allo studente è attribuito un piano degli studi standard. E' altresì facoltà dello studente presentare un piano di studio individuale, che deve comunque soddisfare i requisiti previsti dall'Ordinamento per la coorte di iscrizione. Gli studenti sono tenuti a presentare il proprio Piano di Studio nei termini decisi dall'Ateneo.
3. I Piani di Studio individuali che si conformano al Piano degli Studi approvato dal CLM e che prevedono solo attività a scelta previste dalla normativa di Ateneo (quali, ad esempio, CFU attribuibili ad attività sportive o di volontariato) o proposte dal CLM (quali le Attività Didattiche Elettive di cui al successivo art. 15) sono da ritenersi automaticamente approvati.
4. I Piani di Studio individuali che non rientrano nella casistica descritta nel comma precedente devono essere approvati dal CLM.

12. CREDITI FORMATIVI

1. Il CLM in Medicina e Chirurgia prevede l'acquisizione di 360 CFU complessivi.
2. Al CFU corrispondono, di norma, 25 ore di lavoro dello Studente relative alle seguenti attività didattiche:
3. lezioni frontali (fino a 12 ore per CFU);
4. esercitazioni o laboratori, ovvero attività didattiche svolte in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori, *day hospital* (20 ore per CFU);
5. seminari (25 ore per CFU);
6. altre attività formative previste dall'Ordinamento didattico, quali le attività a scelta di cui al successivo art. 15 (25 ore per CFU)
7. tirocinio professionalizzante (25/30 ore per CFU);
8. attività di sviluppo dell'elaborato di tesi (25 ore per CFU);
9. Le restanti ore di lavoro per CFU corrispondono allo studio autonomo necessario per completare

la formazione dello studente.

10. La CTP accerta annualmente, in corrispondenza della redazione della proposta di Piano degli Studi, la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi.

13. TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

1. Il tirocinio professionalizzante (pari complessivamente a 60 CFU) consiste in una forma di attività didattica che comporta per lo Studente l'esecuzione di attività pratiche sotto il controllo diretto di un Docente Tutore.
2. Il tirocinio professionalizzante viene svolto a partire dal secondo anno di corso e si sviluppa, con una intensità progressiva, negli anni successivi. Il tirocinio è calendarizzato di norma nelle settimane antecedenti alla data in cui lo Studente decide di sostenere l'esame del Corso Integrato in cui è prevista l'attività di tirocinio.
3. I CFU attribuiti al tirocinio professionalizzante si acquisiscono con il superamento dell'esame relativo ai corsi integrati che lo prevedono.

14. LEZIONI FRONTALI, SEMINARI, ESERCITAZIONI E LABORATORI

1. Si definisce lezione frontale la trattazione di uno specifico argomento, facente parte del programma del Corso Integrato, effettuata da un Docente sulla base di un calendario predefinito.
2. Il seminario è un'attività didattica destinata all'approfondimento di specifici argomenti pertinenti al programma del Corso Integrato e viene svolta da più Docenti in compresenza. Possono partecipare anche Docenti esterni al CLM, sotto la responsabilità di Docenti del CLM.
3. Le esercitazioni sono attività che consentono di chiarire i contenuti delle lezioni mediante lo sviluppo di applicazioni. Non si aggiungono contenuti rispetto alle lezioni, ma sono associate alle lezioni, consistendo nello sviluppo applicativo dei contenuti effettuato dallo Studente con la supervisione del docente.
4. I laboratori sono attività assistite che prevedono l'interazione dello Studente con strumenti, apparecchiature o pacchetti software applicativi.

15. ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE

1. *Lo Studente dovrà conseguire almeno 8 CFU frequentando attività a scelta.*
2. *Il Consiglio di CLM, su proposta dei Docenti interessati, approva l'istituzione di Attività Didattiche Elettive (ADE), che lo Studente potrà scegliere ai fini del conseguimento dei CFU per attività a scelta ed inserire nel proprio Piano di Studio senza necessitare di specifica approvazione del Consiglio di CLM, ferma restando la possibilità da parte dello studente di scegliere autonomamente altre attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno dell'Ateneo di Parma o presso altri Enti pubblici o privati, italiani o stranieri. Il quadro delle Attività Didattiche Elettive proposte da Docenti del CLM ed approvate dal Consiglio di CLM viene pubblicato insieme al quadro delle attività didattiche obbligatorie.*
3. *Le modalità di verifica della frequenza sono quelle previste per le attività prescelte e non comportano*

valutazioni con voti o giudizi.

4. *Le ADE proposte da docenti del CLM possono consistere in:*
 - a) *Seminari, corsi Monografici, partecipazione certificata a Convegni e/o Congressi e discussione di casi clinici anche mediante metodiche telematiche;*
 - b) *Internati elettivi, clinici o di laboratorio, in Italia o all'Estero;*
 - c) *Frequenza in ambulatori di Medicina Generale secondo le convenzioni stipulate con il CLM.*
 - d) *Attività formative obbligatorie decise dall'Ateneo (es. Corso di Sicurezza) a cui il CLM potrà assegnare CFU*
 - e) *Attività formative in ambito sanitario svolte presso associazioni di volontariato (BLS)*
5. *In sede di approvazione, il Consiglio di CLM attribuisce all'ADE un numero di CFU non superiore a 2 ed affida al Docente proponente il compito di accertare il conseguimento della frequenza e di provvedere alla relativa certificazione su apposito modulo. Nel caso delle attività previste dalle lettere d) ed e) del 4° comma del presente articolo, il Consiglio di CLM individua il Docente responsabile della certificazione.*
6. *Le ADE vanno svolte in orari tali da non interferire con le altre forme di attività didattica. Le ADE possono essere organizzate durante l'intero arco dell'anno, anche al di fuori dei periodi di attività didattica*
7. *Le attività a scelta possono anche consistere in attività sportive, di volontariato o di altro genere ammesse con specifica regolamentazione a livello di Ateneo. L'attribuzione dei CFU relative a queste attività è rimandata alla disciplina di Ateneo.*
8. *La didattica elettiva costituisce attività ufficiale dei Docenti e come tale annotata nel registro delle lezioni.*

16. DOCENTI-TUTORI

1. Si definiscono due distinte figure di Docente-tutore:
 - la prima è quella del Docente-referente e cioè del Docente al quale il singolo Studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica. I professori e ricercatori universitari del CLM sono tenuti, nell'ambito del carico orario definito dallo stato giuridico, a rendersi disponibili per svolgere queste mansioni. L'assegnazione degli studenti ai Docenti referenti è effettuata al primo anno di Corso dal Presidente del Consiglio di CLM.
 - la seconda figura è quella del Docente-tutore al quale un piccolo numero di Studenti è affidato per lo svolgimento delle attività didattiche previste nell'ordinamento didattico. Il Docente-tutore non è necessariamente un Docente universitario ed è nominato dal Consiglio di CLM. Ogni Docente-tutore è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche dei corsi di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi.

17. OBBLIGO DI FREQUENZA

1. La frequenza è obbligatoria: lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche organizzate dal CLM. Il CLM non prevede attualmente la possibilità di iscrizione in regime di studio a tempo parziale.
2. In attesa dell'implementazione di metodi di rilevazione elettronici, il metodo di rilevazione della frequenza da parte degli Studenti è lasciato alla scelta dei singoli Docenti. La attestazione della frequenza fa parte dei compiti istituzionali dei Docenti del CLM.
3. L'attestazione della frequenza è conseguita dallo Studente che abbia raggiunto complessivamente il 67% di presenze alle attività didattiche programmate previste dal Piano degli studi per il Corso

Integrato. Particolare attenzione sarà riservata allo studente disabile, con la possibilità per i singoli docenti di fissare soglie inferiori, nel rispetto della necessità di acquisire gli obiettivi didattici del Corso.

4. L'attestazione di frequenza ad un Corso è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame.
5. Eventuali comportamenti fraudolenti da parte degli Studenti saranno oggetto di sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Didattico di Ateneo.

18. PASSAGGIO AGLI ANNI SUCCESSIVI E PROPEDEUTICITA'

VEDERE NOTA

19. DECADENZA DAGLI STUDI

1. Lo studente che, **per un numero di anni accademici consecutivi** pari al doppio della durata del corso **non abbia sostenuto esami, decade dagli studi.**
Questo avviene **anche se si continuano a pagare le tasse universitarie.** I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.
La decadenza non colpisce coloro i quali abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente della prova finale.
2. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera presentando motivata domanda entro i termini previsti annualmente per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo. La sospensione della frequenza, richiesta per un numero di anni superiore a sei, impone l'obbligo allo Studente di presentare domanda di ripresa della carriera al Consiglio di CLM, che delibererà in merito all'anno di iscrizione ed al riconoscimento dei crediti acquisiti.

20. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

1. Il Consiglio di CLM stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l'apprendimento ed il conseguimento delle competenze da parte degli Studenti nonché, su proposta dei Coordinatori dei Corsi, la composizione delle Commissioni di esame.
2. La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso:
 - a. valutazioni formative. Consistono in prove in itinere esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Quando attuate, non hanno valore certificativo, non sono obbligatorie (per lo Studente) e non esonerano lo Studente dal presentare tutta la materia del Corso Integrato in sede di esame, avendo come unico scopo quello di aiutarlo nel controllare lo stato della sua preparazione.
 - b. esami di profitto. Questi sono finalizzati a valutare ed, eventualmente, quantificare con un voto o con un giudizio, il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli Studenti. Le prove di profitto per i Corsi integrati devono intendersi unitarie e non la somma di frammenti di esami. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività didattiche, ad eccezione delle attività a scelta dello Studente.
3. Le sessioni di esame, ciascuna della durata di un mese circa, sono fissate in tre periodi:
 - mese di febbraio (due appelli distanziati di almeno quattordici giorni) con prolungamento nel

periodo pasquale (1 appello) durante la sospensione delle lezioni;
- da giugno ad agosto (almeno tre appelli distanziati di almeno quattordici giorni);
- nel mese di settembre (due appelli distanziati di almeno quattordici giorni) con prolungamento nel periodo natalizio (almeno un appello) durante la sospensione delle lezioni.
Le date d'inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica decisa, su proposta del Consiglio di CLM, dal Dipartimento, nel rispetto delle indicazioni della Facoltà.

Il calendario degli esami è pubblicato con mezzi informatici con adeguato anticipo.

4. E' possibile l'indicazione di appelli aggiuntivi distanziati per meno di quattordici giorni dagli appelli precedenti o successivi.
5. Per gli Studenti del 6° anno (dalla sessione di giugno-agosto in poi), 6° fuori corso o ripetenti possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame al di fuori dei periodi indicati.
6. La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti del Corso Integrato, può comprendere come terzo membro un cultore della materia ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Nel caso di assenza di uno o più commissari, il Presidente della Commissione ne dispone la sostituzione con i membri supplenti o con cultori della materia. Nel caso di assenza del Presidente, esso deve essere sostituito da un altro Docente del Corso Integrato.
7. Sono consentite modalità diverse di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame, quali esami orali tradizionali ed esami scritti strutturati (per la valutazione di obiettivi cognitivi) o prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali).
8. La valutazione con voto degli esami di profitto è espressa in trentesimi con eventuale lode. I criteri di valutazione, nonché il livello minimo per il superamento della prova, sono definiti preventivamente per ogni Corso Integrato e pubblicizzati sul sito del CLM.

21. ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE

1. Lo Studente ha a disposizione diciotto CFU finalizzati alla preparazione della tesi di laurea magistrale presso strutture universitarie cliniche o di base. Tale attività dello Studente, definita "Internato di Laurea", dovrà essere svolta al di fuori dell'orario dedicato alle attività didattiche ufficiali.
2. Lo Studente che intenda svolgere l'Internato ai fini della tesi di Laurea deve presentare formale richiesta al Presidente del CCLM vistata dal Relatore..
3. L'internato all'estero può, su richiesta, essere computato ai fini del tirocinio per la preparazione della tesi, previa approvazione preventiva del Consiglio di CLM.

22. ESAME DI LAUREA MAGISTRALE

1. L'esame di Laurea Magistrale si svolge, di norma, nei mesi di Luglio, Ottobre e Marzo, e consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto da parte del laureando.
2. Il Relatore è il Docente del CLM che segue il laureando durante l'attività di preparazione della tesi e garantisce la validità dell'elaborato al fine di presentarlo alla discussione per il conseguimento della laurea magistrale.

3. Il Controrelatore è un Docente del CLM, nominato dal Presidente del consiglio di CLM, che valuta criticamente l'elaborato e avvia la discussione in sede di esame di laurea, tramite la formulazione di una o più domande al candidato.
4. Il 2° Relatore è un Docente, anche di altra Facoltà o altra Università, anche straniera, dotato di riconosciuta competenza accademica, che può, su proposta del Relatore, figurare come tale nell'elaborato e partecipare ai lavori della Commissione, ma non può contribuire al voto di laurea.
5. Il Tutore è una persona competente che ha affiancato il laureando nello svolgimento delle ricerche inerenti alla tesi. Il Tutore può essere, oltre che un Docente ufficiale del Corso, un professore a contratto, un dottorando, un assegnista di ricerca, un dirigente medico ospedaliero, un tutore di tirocinio, un esperto appartenente a laboratori e centri di ricerca di altre istituzioni anche straniere, un cultore della materia. Il Tutore che non sia Docente del Corso di Laurea può, su proposta del Relatore, figurare come tale nell'elaborato e partecipare ai lavori della Commissione, ma non contribuire al voto di laurea.
6. Per essere ammesso a sostenere l'esame di Laurea Magistrale, lo Studente deve aver frequentato tutti i Corsi e superato i relativi esami, conseguito i CFU previsti dall'Ordinamento e ottemperato a tutte le procedure qui di seguito descritte:
 - 1) Lo Studente laureando deve prendere contatto con un Docente di riferimento, che fungerà poi da Relatore, in un tempo congruo (di norma un anno dalla data prevista per la laurea)
 - 2) Lo Studente/laureando compila in quadruplica copia il modulo predisposto per la comunicazione dell'inizio del periodo di tesi (che funge anche da richiesta): una copia resta allo Studente, una copia resta al Relatore, una copia deve essere recapitata al Presidente del Consiglio di CLM e una copia deve essere recapitata dallo Studente/laureando alla Segreteria Studenti. Il modulo, da controfirmare da parte del relatore, prevede anche la possibilità da parte del Relatore di proporre nominativi per le funzioni di Controrelatore, 2° Relatore o Tutore.
 - 3) Una volta presentato il modulo di cui al punto 2), il laureando deve obbligatoriamente iscriversi all'esame di laurea un mese prima della sessione prevista. L'appello dell'esame di laurea sarà disponibile on line nel profilo studente Esse3 alla voce "domanda conseguimento titolo". Per gli adempimenti successivi il laureando deve fare riferimento alle indicazioni contenute nel relativo Regolamento di Laurea della Facoltà disponibile online, in quanto applicabili, e ai moduli della scadenze per ogni sessione pubblicate sul sito del Corso di Laurea Magistrale.
7. La Commissione di Laurea è di norma composta di undici membri, di cui almeno sei docenti di ruolo del CLM. La Commissione è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di CLM. Per particolari situazioni individuate dal Consiglio di Corso di Laurea, la Commissione può avvalersi di esperti aggiuntivi per la valutazione dell'elaborato. La valutazione finale resta comunque prerogativa assoluta della Commissione di laurea.
8. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, viene formato secondo la procedura qui sotto descritta:
 - viene calcolata la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi;
 - a tale base sono aggiunti i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi sulla base della carriera, dell'impegno effettivo dello Studente nella realizzazione della tesi così come presentato dal relatore, nonché della capacità espositiva del candidato.
9. La lode può essere riconosciuta, su proposta del Relatore, con il consenso di tutti i commissari

23. PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

1. Il CLM favorisce l'internazionalizzazione e gli scambi di studenti.
2. In particolare, per quanto riguarda soggiorni nell'ambito di un programma Erasmus, lo Studente interessato richiede preventivamente l'autorizzazione a sostenere gli esami previsti al Presidente del Consiglio di CLM che la dispone sentita la CTP.
3. L'attribuzione dei CFU conseguiti avviene, dopo il ritorno in Sede, previo parere della CTP.

24. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI PRESSO ALTRE SEDI O ALTRI CORSI DI STUDIO

1. L'iscrizione a un determinato anno di corso di studenti provenienti da altre sedi è in ogni caso condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato. Tale disponibilità sarà prioritariamente destinata a soddisfare domande di trasferimento provenienti da Università italiane che, essendo basate su uno stesso ordinamento assicurano, un'adeguata coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Lo studente richiedente il trasferimento è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante i CFU conseguiti nonché i programmi dei relativi Insegnamenti. Nel caso che i CFU siano stati conseguiti all'estero la documentazione dev'essere corredata da traduzione ufficiale. Nel caso di documentazione incompleta od inadeguata la richiesta non potrà essere accolta.
3. I crediti conseguiti da uno Studente che effettui un passaggio al CLM da altro Corso di Laurea di questa Università o si trasferisca da Corsi di Studio di altra Università possono essere riconosciuti sulla base di un giudizio di congruità, espresso dalla CTP, con gli obiettivi formativi dei Corsi Integrati del CLM.
4. Nel caso di richiesta di trasferimento da parte di Studenti italiani o stranieri provenienti da un corso di laurea in Medicina e Chirurgia di Università non italiana, ove dalla documentazione fornita non sia possibile accertare compiutamente la congruenza della carriera dello studente con gli obiettivi formativi dei Corsi del CLM, la CTP, prima della formulazione della proposta al Consiglio di riconoscimento dei CFU, potrà disporre un colloquio con il richiedente teso a verificare le conoscenze effettivamente possedute (art. 3, comma 8, DM 16 marzo 2007).
5. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Consiglio dispone l'iscrizione regolare dello Studente a uno dei sei anni di corso.
6. Nel caso di riconoscimento di esami superati in una precedente carriera già conclusa (decadenza, rinuncia o precedente laurea) si dispensa lo Studente dal sostenere gli esami riconosciuti, senza la convalida del relativo voto.

25. RICONOSCIMENTO DELLA LAUREA CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE

1. *La Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso Università straniera è riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedano l'equipollenza del titolo. In attesa dell'applicazione della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute fatta salva la verifica degli atti che ne attestano la congruità curricolare.*
2. *Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T.U. sull'istruzione universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso. Ai fini di detto riconoscimento, il CLM verifica che il richiedente abbia un sufficiente livello di competenza linguistica C2, dimostrato dal superamento di uno specifico test d'ingresso organizzato dal Settore Abilità Linguistiche di Ateneo.*
3. *Dopo la positiva verifica della suddetta competenza linguistica, il Consiglio:*
 - a. *accerta che la documentazione prodotta sia tradotta e validata dall'Ambasciata competente;*

- b. *esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi d'insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.*
4. *Effettuato quanto sopra, il CCLM delibera l'ammissione disponendo, di norma, l'iscrizione del richiedente al V anno di corso con l'obbligo di preparare e discutere la tesi di laurea.*
5. *Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero sia riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il CLM dispone l'iscrizione a un anno di corso inferiore al V, in base al criterio che l'iscrizione a un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato precedentemente deliberato.*

26. VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA

1. Il CLM aderisce al sistema di Assicurazione della Qualità e Autovalutazione di Ateneo.
2. Nell'ambito di tale sistema il CLM assicura la valutazione della didattica, anche tramite la raccolta delle opinioni degli Studenti e dei Docenti, secondo le modalità definite dall'Ateneo.
3. La valutazione delle attività didattiche dei singoli insegnamenti è portata a conoscenza di tutti i Docenti e degli organi di autovalutazione.
4. Il CLM programma ed effettua, anche in collaborazione con Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli Studenti durante il loro percorso di apprendimento (progress test). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione dell'efficacia degli insegnamenti.

27. SITO WEB

1. Il CLM predispone un sito WEB contenente informazioni utili agli Studenti e ai Docenti.
2. Nel sito, aggiornato prima dell'inizio di ogni anno accademico, devono essere comunque disponibili per la consultazione tutti le parti pubbliche della Scheda Unica Annuale ed, in particolare:
 - l'ordinamento didattico,
 - la programmazione didattica, contenente il calendario di tutte le attività didattiche programmate, i programmi dei Corsi corredati dalle indicazioni dei libri di testo consigliati, le date fissate per gli appelli di esame di ciascun Corso,
 - il luogo e l'orario in cui i singoli Docenti sono disponibili per ricevere gli Studenti,
 - il regolamento del CLM,
 - eventuali sussidi didattici on line per l'autoapprendimento e l'autovalutazione.

28. NORMA TRANSITORIA

1. Dopo l'approvazione, le norme del presente regolamento entrano in vigore per tutti gli studenti iscritti al CLM e, per quanto applicabili, agli studenti fuori corso iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia per i quali restano comunque invariate le norme di propedeuticità e sbarramento in vigore.